

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna   
 Pena detentiva   
 Pena detentiva+pecuniaria   
 Pena pecuniaria   
 Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi

Quantum

- 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio   
 Malattia   
 Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

- Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Intento all'esecuzione di opere di impermeabilizzazione di una copertura precipitava da un lucernaio sito all'altezza di circa m.10.

## Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato   
 Pubblico   
 Cantiere   
 Ufficio  
 Fabbrica   
 Altro

## Principio di diritto

In proposito va ricordato che l'esenzione del datore di lavoro committente (o sub-committente), ai sensi dell'art. 7, comma terzo, seconda parte, del d.lgs. n. 626 del 1994, dall'obbligo di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore (o sub-appaltatore) per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro, quando trattasi dei "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottarsi nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Sez. 4, n. 31296 del 17/05/2005 ud. - dep. 19/08/2005, Rv. 231658 - 01). Più recentemente Sez. 3, n. 12228 del 25/02/2015 ud. - dep. 24/03/2015, Rv. 262757 - 01 ha precisato che, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine, escludendo che potesse andare esente da responsabilità il committente che aveva ommesso di attivarsi per prevenire il rischio, non specifico, di caduta dall'alto di un operaio operante su un lucernaio (v. anche Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008 ud. - dep. 20/03/2008, Rv. 239252 - 01, che ha affermato lo stesso principio in una fattispecie in cui è stata affermata la responsabilità del committente per la mancata predisposizione nel cantiere, in cui era stato chiamato a prestare la propria attività il lavoratore autonomo infortunatosi, di un parapetto idoneo ad evitare cadute a chi operava in altezza). Risulta, dunque, corretta, nel caso di specie, la qualificazione del rischio di caduta dall'alto come generico e non specifico, in quanto relativo alla realizzazione delle opere di copertura del fabbricato, a prescindere dalle specifiche procedure di lavorazione da adottare e da particolari competenze tecniche.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso 6 febbraio 2019.

## Note

La decisione non presenta, dunque, alcuna lacuna motivazionale e risulta conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: non sono riconducibili a caso fortuito gli incidenti sul lavoro determinati da colpa del lavoratore, poiché le prescrizioni poste a tutela dei lavoratori mirano a garantire l'incolumità degli stessi anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, essi si siano venuti a trovare in situazione di particolare pericolo (Sez. 4, n. 4917 del 01/12/2009 Ud. - dep. 04/02/2010, Rv. 246643 - 01); il datore di lavoro (ma più in generale tutti i soggetti titolari di posizioni di garanzia nei confronti dei lavoratori, destinatari delle norme antinfortunistiche) sono esonerati da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018 ud. - dep. 14/02/2018, Rv. 272222 - 01).

In tema di infortuni sul lavoro, il committente dei lavori, sul quale incombe il dovere di vigilanza sull'operato del coordinatore per la sicurezza nominato, è civilmente responsabile per le violazioni commesse da quest'ultimo ed è, pertanto, tenuto al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite in giudizio (Sez. 4, n.46991 del 12/11/2015 ud. - dep. 26/11/2015, Rv. 265663 - 01). D'altronde, negli orientamenti della giurisprudenza civile di legittimità, è pacifico che, in tema di responsabilità dei padroni e dei committenti ai sensi dell'art. 2049 c.c., il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze (Sez. civ. 3 n. 25373 del 12/10/2018 -Rv. 651162 - 01).

